TRIBUNALE DI IVREA

- SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI -

Proc. n. 146-1/2026 P.U.

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonia Mussa — Presidente

Dott.ssa Giovanna Debernardi — Giudice rel. est.

Dott.ssa Federica Lorenzatti — Giudice

nel procedimento unitario R.G. n. 146-1/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. C.C.I.I.)

-

- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da GAITA MARIANNA, nata a Focsani (Romania) il 18/04/1985, residente in (C.F. GTAMRN85D58Z129P), assistita dal Dott. Amedeo Gerbino, in qualità di professionista O.C.C.;

- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza della ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea (Comune di);

- osservato che la ricorrente ha adìto il Tribunale al fine di richiedere l'apertura della liquidazione controllata dei beni ai sensi degli artt. 270 e ss., C.C.I.I.;

- rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice della Crisi e risulta legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- osservato che al ricorso è allegata la relazione particolareggiata (cfr. relazione del professionista O.C.C. del 10.8.2026 e successiva integrazione depositata, come richiesto con decreto del 14.8.2026, in data 9.9.2026) contenente la valutazione del Gestore della crisi in ordine alla completezza ed all'attendibilità della documentazione offerta dal ricorrente a corredo della domanda, e nella quale viene illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante;

- dalla lettura relazione sopra citata si evincono debiti complessivi per € 133.299,75, a fronte di entrate costituite dal reddito da lavoro dipendente percepito dalla ricorrente e pari a circa € 1.400,00 al mese (reddito medio netto), ad oggi ridotto a circa € 1.100,00 per effetto delle trattenute da pignoramento operanti, cui deve aggiungersi l'assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge e pari ad € 500,00 per ciascun figlio, oltre all'assegno unico (cfr. pag. 46-51 della relazione del professionista O.C.C.);

Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85
Firmato Da: GIOVANNA DEBERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a3cbb10dcb933318b616b13a08406f3

- osservato che parte istante è soggetta alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché, a fronte di una esposizione debitoria pari a € 91.197,02 (di cui oltre il 50% costituito da debiti erariali e la restante parte dovuta a debiti derivanti da due finanziamenti contratti con
cfr. tabella riportata a pag. 5-6 della relazione del professionista O.C.C.), il patrimonio del ricorrente, quale derivante, come visto sopra, unicamente dal reddito da lavoro dipendente proprio e del coniuge, per un introito netto mensile stimato in € 2.674,67, appare non sufficiente (tenuto conto delle spese mensilmente destinate al fabbisogno del nucleo familiare composto dal debitore, dal coniuge e da un figlio minore, pari a € 1.850,00), per soddisfare, regolarmente, l'integralità delle obbligazioni assunte;

- rilevato che parte ricorrente si è resa disponibile a destinare l'integralità del ricavato della vendita dei beni immobili di sua proprietà, stimati in € 77.000,00, fatte salve altre utilità che dovessero *medio tempore* sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), C.C.I.I.;

- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 C.C.I.I. per aprire la procedura di liquidazione controllata;

- ritenuto che, stante il disposto previsto all'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., possa essere nominato quale liquidatore l'Avv. Alberto Frascà, iscritto nell'elenco di cui all'art. 356, C.C.I.I.;

- visti, pertanto, gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di GAITA MARIANNA, nata a Focsani (Romania) il 18/04/1985, residente in
(C.F. GTAMRN85D58Z129P).

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi.

NOMINA Liquidatore l'Avv. Alberto Frascà.

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, di eventuali domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi degli artt. 201 e ss, C.C.I.I.;

ORDINA all'istante ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione ai dell'ultimo comma dell'art. 142, C.C.I.I.;

- che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, C.C.I.I., nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-debitore compresi nella liquidazione controllata, sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143, ultimo comma, C.C.I.I.;

Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e6466fe9dcf5b60b8d6b85
Firmato Da: GIOVANNA DEBERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a3cbb10dcb933318b616b13a08406f3

- che, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150, C.C.I.I., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE che il liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, C.C.I.I.;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I.I.;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, C.C.I.I.

DISPONE che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto del suo rapporto il liquidatore dovrà anche indicare:

a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione di cui all'art. 280, C.C.I.I.; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e al professionista O.C.C.;

AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del Giudice delegato, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati ad opera del Giudice;

DISPONE che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi e che, ove il debitore svolta attività di impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.11.2026

Il Presidente

Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85
Firmato Da: GIOVANNA DEBERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a3cbb10dcb933318b616b13a08406f3

Dott.ssa Antonia Mussa

Il Giudice est.

Dott.ssa Giovanna Debernardi

Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5bd0b718c86e646fe9dcf5b60b8d6b85
Firmato Da: GIOVANNA DEBERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a3cbb10dcb933318b616b13a08406f3